

IPOSTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO) E SCHEMA DI PROVVEDIMENTO PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA), INTEGRATIVI DEL DPR 11 SETTEMBRE 2007, N. 170, PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007.



TITOLO I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Articolo 1

Ambito di applicazione e durata

1. La presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni della presente ipotesi di accordo integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2006, quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Articolo 2
Nuovi stipendi

1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Qualifiche ed equiparate		euro	euro
Vice questore aggiunto	150,00	127,50	24.705,00
Commissario capo	144,50	122,83	23.799,15
Commissario	139,00	118,15	22.893,30
Vice commissario	133,25	113,26	21.946,28
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario	139,00	118,15	22.893,30
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	115,18	22.316,85
Ispettore superiore SUPS	133,00	113,05	21.905,10
Ispettore capo	128,00	108,80	21.081,60
Ispettore	124,00	105,40	20.422,80
Vice Ispettore	120,75	102,64	19.887,53
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	104,13	20.175,75
Sovrintendente capo	120,25	102,21	19.805,18
Sovrintendente	116,25	98,81	19.146,38
Vice Sovrintendente	112,25	95,41	18.487,58
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	96,48	18.693,45
Assistente capo	111,50	94,77	18.364,05
Assistente	108,00	91,80	17.787,60



Agente scelto	104,50	88,83	17.211,15
Agente	101,25	86,06	16.675,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.



Articolo 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Articolo 4
Indennità pensionabile

1. La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Qualifiche ed equiparate	euro	euro
Vice questore aggiunto	13,00	812,70
Commissario capo	12,70	797,60
Commissario	12,60	790,30
Vice commissario	12,10	758,30
Ispettore superiore S.U.P.S.	12,30	772,10
Ispettore capo	11,80	737,30
Ispettore	11,40	714,40
Vice ispettore	11,00	692,00
Sovrintendente capo	11,30	711,10
Sovrintendente	10,70	669,20
Vice sovrintendente	10,60	665,90
Assistente capo	9,50	598,90
Assistente	8,70	545,30
Agente scelto	8,00	500,30
Agente	12,90	467,90

3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.



Articolo 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per l'anno 2007:
 - Polizia di Stato: euro 13.789.000;
 - Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
 - Corpo forestale dello Stato: euro 697.000;
 - b) per l'anno dal 2008:
 - Polizia di Stato: euro 46.180.000;
 - Polizia penitenziaria: euro 17.813.000;
 - Corpo forestale dello Stato: euro 3.458.000;
 - c) a decorrere dall'anno 2009:
 - Polizia di Stato: euro _____;
 - Polizia penitenziaria: euro _____;
 - Corpo forestale dello Stato: euro _____;
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Articolo 6
Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° dicembre 2008		Feriale	Notturno o festivo	Notturno/ festivo
Qualifiche	Parametri	euro	euro	euro
Vice Questore Aggiunto	150,00	15,26	17,25	19,90
Commissario Capo	144,50	14,41	16,29	18,80
Commissario	139,00	14,05	15,88	18,33
Vice Commissario	133,25	13,45	15,20	17,54
Ispettore Superiore S.Ups Sostituto Commissario	139,00	13,83	15,63	18,03
Ispettore Superiore S.Ups (Con 8 anni nella qualifica)	135,50	13,59	15,37	17,73
Ispettore Superiore S.Ups	133,00	13,43	15,18	17,51
Ispettore Capo	128,00	12,90	14,58	16,83
Ispettore	124,00	12,45	14,07	16,24
Vice Ispettore	120,75	12,05	13,62	15,71
Sovrintendente Capo (Con 8 anni nella qualifica)	122,50	12,35	13,96	16,11
Sovrintendente Capo	120,25	12,20	13,80	15,91
Sovrintendente	116,25	11,75	13,28	15,33
Vice Sovrintendente	112,25	11,48	12,99	14,99
Assistente Capo (Con 8 anni nella qualifica)	113,50	11,32	12,80	14,77
Assistente Capo	111,50	11,19	12,66	14,60



Assistente	108,00	10,96	12,39	14,30
Agente Scelto	104,50	10,73	12,13	14,00
Agente	101,25	10,52	11,89	13,72

2. A partire dal 1° dicembre 2008 il rapporto tra le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario e lo stipendio mensile spettante in relazione a ciascun parametro stipendiale non può essere inferiore a quello tra le misure indicate nella tabella di cui al comma 1 e gli importi degli stipendi mensili spettanti dal 1° febbraio 2007, riportati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 2.



Articolo 7
Buoni pasto

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato in euro 7.

Articolo 8
Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
 - la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di agente, agente scelto, assistente e assistente capo, viene incrementata di euro 781 annui lordi;
 - le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
 - al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Qualifiche	euro	euro	euro
Agente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Agente Scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente Capo	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Vice Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente Capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Vice Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03

Ispettore Capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore Superiore S.U.P.S.	1.829,40	3.070,50	3.531,03

3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
qualifiche	euro	euro	euro
Vice Commissario	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Commissario	2.153,50	3.231,70	3.716,51
Commissario Capo	2.770,90	5.144,10	5.915,67
Vice Questore Aggiunto	3.122,70	5.144,10	5.915,67

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze armate.